

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 269/A

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di stabilire ai fini della eventuale riammissione nel Campionato di Serie B 2022/2023 prevista dal Comunicato Ufficiale n. 257/A del 19 maggio 2022, il termine perentorio entro il quale le società interessate devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 221/A del 27 aprile 2022;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio federale nella riunione del 18 maggio 2022

d e l i b e r a

le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale riammissione in Serie B 2022/2023, nella ipotesi regolata dal Comunicato Ufficiale n. 257/A del 19 maggio 2022, dovranno documentare, **entro il termine perentorio del 19 luglio 2022**, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 221/A del 27 aprile 2022 e presentare **entro il suddetto termine perentorio del 19 luglio 2022**, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, corredata dalla documentazione di seguito indicata.

La domanda alla FIGC deve essere corredata dalla documentazione prevista dal Titolo II) e dal Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 221/A del 27 aprile 2022, per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie B.

La domanda alla Lega Nazionale Professionisti Serie B deve essere corredata:

- dalla domanda di ammissione al Campionato Serie B 2022/2023, contenente l'impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;
- dall'originale della garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti di Serie B da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00, rilasciata, secondo le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 245/A del 12 maggio 2022:
 - a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
 - b) società assicurative che:
 - b1) siano iscritte nell'Albo IVASS;
 - b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private;
 - b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a

1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

La certificazione di competenza della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, prevista dal Titolo I), paragrafo II), lettera A), punti 1), 2), 3) e 4) del Comunicato Ufficiale n. 221/A del 27 aprile 2022, deve pervenire alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 22 luglio 2022.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Nazionale Professionisti Serie B previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 221/A del 27 aprile 2022, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del 22 luglio 2022.

La domanda verrà dichiarata inammissibile nell'ipotesi in cui la società non abbia conseguito la Licenza Nazionale del Campionato di Serie C 2022/2023, per l'ottenimento della quale trovano applicazione i termini e gli adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022.

Le decisioni in merito alle domande di riammissione al Campionato Serie B 2022/2023 saranno assunte dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di riammissione, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del relativo Regolamento approvato con deliberazione n. 1667 del 2 luglio 2020 del Consiglio Nazionale del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina